

L'INDISSOLUBILITÀ DEL MATRIMONIO RATO E CONSUMATO *Status quaestionis*

(Allocuzione del Santo Padre alla Rota,
21 gennaio 2000¹)

Il titolo della mia relazione, ossia *L'indissolubilità del matrimonio rato e consumato – status quaestionis*, fa riferimento all'Allocuzione del Santo Padre alla Rota per l'apertura dell'anno giudiziario 2000, e con questo riferimento volevo indicare anche nel titolo della relazione il motivo per cui è stato ripreso tale argomento, il quale – del resto – è ben conosciuto e sembra essere pacificamente accettato da tutti.

Nella sua Allocuzione alla Rota del 21 gennaio 2000, Giovanni Paolo II dopo aver sottolineato, riferendosi all'Esortazione apostolica *Familiaris consortio* n. 6, «gli aspetti positivi della nuova realtà familiare, quali la conoscenza più viva della libertà personale, la maggiore attenzione alle relazioni personali nel matrimonio e alla promozione della dignità della donna», indica gli evidenti lati negativi della mentalità corrente «legati alla degradazione di alcuni valori fondamentali, e all'“errata concezione teorica e pratica dell'indipendenza dei coniugi fra di loro”»,

¹ GIOVANNI PAOLO II, *Allocutio ad Romanae Rotae iudices et administratos*, 21 ianuarii 2000, AAS 92 (2000) 350-355.

rilevando la loro incidenza sul “numero crescente dei divorzi”» (n. 2).

Riflettendo, poi, sulla valenza giuridica della corrente mentalità divorzista ai fini di una eventuale dichiarazione di nullità di matrimonio, il Santo Padre ribadisce la norma del c. 1099, precisando che l'errore circa le proprietà essenziali soltanto eccezionalmente può avere efficacia invalidante il consenso, «qualora positivamente determini la volontà del contraente verso la scelta contraria all'indissolubilità del matrimonio. Ciò si può verificare soltanto quando il giudizio erroneo sulla indissolubilità del vincolo influisce in modo determinante sulla decisione della volontà, perché orientato da un intimo convincimento profondamente radicato nell'animo del contraente e dal medesimo con determinazione e ostinazione professato» (n. 5).

Nella seconda parte del suo discorso Giovanni Paolo II si rivolge non solo ai membri del Tribunale della Rota Romana, ma «a tutta la Chiesa sul limite della potestà del Sommo Pontefice nei confronti del matrimonio rato e consumato, che “non può essere sciolto da nessuna potestà umana e per nessuna causa, eccetto la morte”» (n. 6). Dopo aver ricordato sia la dottrina al riguardo sia gli interventi dei Romani Pontefici che più volte l'hanno ribadita, il Santo Padre conclude che:

Emerge quindi con chiarezza che la non estensione della potestà del Romano Pontefice ai matrimoni sacramentali rati e consumati è insegnata dal Magistero della Chiesa come dottrina da tenersi definitivamente, anche se essa non è stata dichiarata in forma solenne mediante un atto definitorio (n. 8).

A questo punto occorre ricordare che più di un anno prima, l'11 novembre 1998, sulla prima pagina de *L'Osservatore Romano* è stato pubblicato un arti-

colo intitolato *Il potere del Papa e il matrimonio dei battezzati*, il quale non riportava il nome dell'autore, ma solo tre asterischi alla fine del testo, il che «negli usi del menzionato giornale, sta ad indicare, da un lato, l'autorevolezza della fonte di produzione, e dall'altro, la volontà di attribuire al contenuto del testo una speciale ufficialità»². L'articolo – tra le altre – conteneva anche la seguente affermazione:

La Chiesa è giunta alla certezza, e lo ha ripetutamente affermato, che la propria potestà ha il suo limite invalicabile nel matrimonio rato e consumato, il quale è pertanto intrinsecamente ed estrinsecamente indissolubile. [...] Si è di fronte ad un insegnamento dottrinale della Chiesa, fondato sulla Sacra Scrittura e più volte riproposto esplicitamente e formalmente dal Magistero, da considerare quindi almeno come appartenente alla dottrina cattolica e come tale deve essere accolto, e con fermezza ritenuto³.

Non vorrei affrontare qui la questione specialistica della qualifica teologica e giuridica di tale pronunciamento, la quale – del resto – è stata presentata in questa sede l'anno scorso⁴. Ma, come è ovvio, questa dottrina che viene dichiarata dal Santo Padre

² N. della R., *Ius Ecclesiae* 5 (1993) 839-840, nota (**). Nella stessa *Nota* viene precisato che: «Senza dover fare adesso valutazioni concernenti tale prassi di attuazione in rapporto alla teoria generale delle fonti, c'è da constatare che, d'accordo con l'art. 43, 3° della cost. ap. *Pastor Bonus*, la Segreteria di Stato esercita la vigilanza su *L'Osservatore Romano*, e che l'art. 41 §1 della medesima costituzione apostolica attribuisce anche alla prima sezione della Segreteria di Stato il ruolo di coordinare il lavoro dei dicasteri romani».

³ «Il potere del Papa e il matrimonio dei battezzati», *L'Osservatore Romano*, 11 nov. 1998, 1.

⁴ Cf. B.E. FERME, «*Ad Tuendam Fidem*: Some Reflections», *Periodica* 88 (1999) 579-606.

«come *dottrina da tenersi definitivamente*, anche se essa non è stata dichiarata in forma solenne mediante un atto definitorio», poggia su due concetti basilari: il concetto del *matrimonio sacramentale o rato* e il concetto del *matrimonio consumato*. Il che suppone che questi due concetti, superate le discussioni postconciliari, sono giunti ad una maturità tale da meritare di essere posti a sostegno della presente dichiarazione del Magistero ordinario del Santo Padre. Non si capirebbe altrimenti quale è la dottrina da tenersi definitivamente.

Nella presente relazione vorrei perciò presentare innanzi tutto lo *status quaestionis* delle discussioni aventi come oggetto questi concetti a partire dal Vaticano II, per soffermarci poi sui concetti *rato* e *consumato*, come sicuramente vengono presupposti nelle parole del Papa.

1. Status quaestionis

La dottrina sull'indissolubilità del matrimonio rato e consumato nel secondo millennio è stata pacifica nella Chiesa cattolica⁵, di conseguenza non vi è stato alcun problema relativo all'indissolubilità del vincolo matrimoniale.

È risaputo che alcuni teologi prima del Concilio di Trento ammettevano la possibilità, dato che non

⁵ Come afferma U. Navarrete: «Il principio dell'assoluta indissolubilità del matrimonio rato e consumato era pacifico nella dottrina cattolica fino al Concilio Vaticano II»; U. NAVARRETE, «Indissolubilità del matrimonio», in *Nuovo Dizionario di Diritto Canonico*, ed. C. Corral Salvador – V. De Paolis – G. Ghirlanda, Cinisello Balsamo 1993, 582.

esisteva alcuna definizione da parte della Chiesa al riguardo, che il matrimonio rato e consumato fosse solubile in caso di adulterio⁶. Il Concilio di Trento, pur se non dà una definizione diretta della indissolubilità del matrimonio anche nel caso di adulterio, dichiara nel c. 7 l'anatema contro quelli che ritenevano che la Chiesa fosse ed è in errore nell'insegnare la dottrina relativa all'indissolubilità del coniugio anche in caso di adulterio⁷.

⁶ Tra questi Gaetano (1469-1534) e Ambrogio Catarino (1484-1553). Cf. U. NAVARRETE, «Indissolubilitas matrimonii rati et consummati, opiniones recentiores et observationes», *Periodica* 58 (1969) 417-418.

⁷ «Se qualcuno dirà che la chiesa sbaglia quando ha insegnato ed insegna, secondo la dottrina del Vangelo e degli apostoli, che il vincolo del matrimonio non può essere sciolto per l'adulterio di uno dei coniugi; che nessuno dei due, nemmeno l'innocente, che non ha dato motivo all'adulterio, può contrarre un altro matrimonio, vivente l'altro coniuge; che commette adulterio il marito che, cacciata l'adultera, ne sposi un'altra, e la moglie che, cacciato l'adultero, ne sposi un altro, s. a.», CONC. TRIDENTINO, sess. XXIV, 11 novembre 1563, Canoni sul sacramento del matrimonio, can. 7, in *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, ed. J. Alberigo, al., Bologna 1991, 754-755.

Già prima il Concilio aveva ribadito l'impossibilità di sciogliere il matrimonio per altri motivi: «Se qualcuno dirà che il vincolo matrimoniale può essere sciolto per eresia, per incompatibilità di carattere o per l'assenza intenzionale da parte di un coniuge, s. a.» (can. 5, *ibid.*, 754).

Per quanto riguarda l'opinioni e discussioni degli autori circa questa dottrina vedi L. BRESSAN, *Il canone tridentino sul divorzio per adulterio e l'interpretazione degli autori*, Analecta Gregoriana 194, Roma 1973; «De indissolubilitate matrimonii iuxta concilium Tridentinum: Opiniones recentiores, animadversiones et nova documenta», *Periodica* 69 (1980) 503-554.

Dopo questo intervento del Concilio di Trento, all'interno della Chiesa fino al Concilio Vaticano II non vi sono state voci discordanti relative all'indissolubilità del matrimonio rato e consumato.

Solo W.R. O'Connor, nell'anno 1936, in un articolo pubblicato nelle *Ephemerides Theologicae Lovanienses*⁸, interpretando la frase «quodcumque ligaveris» (Mt 16,19) riteneva che tale potestà spettasse in modo illimitato al Romano Pontefice con la conseguenza che egli potesse sciogliere il matrimonio rato e consumato, anche se, di fatto, per motivi di prudenza l'Autore non prevedeva che il Papa facesse uso di tale potestà⁹.

Nel periodo di poco antecedente al Concilio altri autori, tra cui A. Bride¹⁰ e J.T. Jiménez Urresti¹¹, si sono mostrati favorevoli alla posizione dell'O'Connor¹².

⁸ W.R. O'CONNOR, «The Indissolubility of a Ratified Consummated Marriage», *Ephemerides Theologicae Lovanienses* 13 (1936) 692-722.

⁹ Scrive W.R. O'Connor: «It is the binding power of the Keys that makes that marriage extrinsically indissoluble. Its symbolism and the ideal of extrinsic indissolubility upheld by Christ are *motives* that induced the Church from the very beginning to use the power of the Keys to bind and not to loose it. Having once committed herself to its extrinsic indissolubility there need be no fear that at some future time she may reverse herself and dissolve a marriage of this kind»; W.R. O'CONNOR, «The Indissolubility» (cf. nt. 8), 721.

¹⁰ A. BRIDE, «Le pouvoir du Souverain Pontife sur le mariage des infidèles?», *Revue de Droit Canonique* 10-11 (1960-1961) 51-101.

¹¹ Cf. J.T. JIMÉNEZ URRESTI, «La problemática de la adaptación del derecho canónico en perspectiva ecuménica», *Estudios de Deusto* 9 (1961) 325-326.

¹² Per la posizione di questi autori vedi U. NAVARRETE, «Indissolubilitas matrimonii rati et consummati» (cf. nt. 6), 423-426.

Come è noto durante le sessioni conciliari uno dei vescovi orientali Elia Zoghby, Vicario Patriarcale dei Melchiti in Egitto, ha presentato la questione relativa alla indissolubilità del matrimonio rato e consumato che è stata oggetto di moltissime discussioni nell'ambito matrimoniale¹³.

In un primo momento si è tentato di risolvere la questione suggerendo l'ampliamento della potestà del Papa a tal punto da consentirgli di sciogliere il matrimonio rato e consumato; a tale scopo si è cercato un qualche precedente storico che potesse consentire l'applicazione del principio *fecit ergo po-*

¹³ Ecco i più significativi frammenti dell'intervento del Zoghby, tenuto durante 138-a *Congregatio Generalis*, il 29 settembre 1965: «In questione de familia, adest cruciale problema, crucialius adhuc quam nativitatum limitatio, problema nempe coniugis innocentis qui, in aetatis flore et absque ullo peccato, solus invenitur alterius coniugis culpa. Paulo post matrimonium, quod felix praenuntiabatur, unus coniugum, sive humana fragilitate, sive ex praemeditatione, domicilium coniugale relinquit, novam unionem illegaliter contrahit. [...] Quaestio quam hodie Concilio proponere intendo, haec est: Habeatne ius Ecclesia fidei innocentis, quidquid sit de natura problematis a quo torquetur ita loqui: "Habeas tibi curam de teipso ('débrouille-toi!'); nullam afferre validam solutionem possum". Ex alia parte, quomodo potest Ecclesia huic problemati solutionem innuere, quam scit inoperantem pro casu? [...] Tempore oecumenismi et dialogi, utinam Ecclesia catholica legitimum agnoscat modum illum quo utuntur immemorabiliter Orientales, et utinam haec quaestio profundius a theologis examinetur quae finem imponere posset anxietati sponsorum innocentium, periculo spirituali gravi expositorum» (*Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Vaticani Secundi*, period. 4, pars 3, Typis Polyglotis Vaticanis 1977, 45-47).

*tu*¹⁴. Esplicito riferimento a questa corrente è stato fatto dal Santo Padre nel suo discorso esponendo il suo pensiero al riguardo, come vedremo più avanti¹⁵.

Verso gli anni settanta, il problema è stato riproposto, con una diversa prospettiva, ponendo cioè l'accento sulla situazione dei battezzati non credenti. Non si parlava più della potestà della Chiesa, ma si accennava alla possibilità che ci fossero matrimoni non sacramentali di due battezzati; si presentava quindi la questione della inseparabilità fra *foedus* coniugale e sacramento¹⁶.

Problema fondamentale, anche per la codificazione in corso del diritto matrimoniale. Consta, dal tenore degli atti, che la Commissione chiese alla Congregazione per la Dottrina della Fede una chiari-

¹⁴ Per la sintesi di queste pubblicazioni e discussioni vedi: U. NAVARRETE, «Indissolubilitas matrimonii rati et consummati» (cf. nt. 6), 426-445.

¹⁵ Cf. GIOVANNI PAOLO II, *Allocutio* (cf. nt. 1), nn. 6, 7 e 8.

¹⁶ Analisi e presentazione dettagliata di queste discussioni si trovano in D. BAUDOT, *L'inséparabilité entre le contrat et le sacrement de mariage. Le discussion après le Concile Vatican II*, Analecta Gregoriana 245, Roma 1987.

Il problema è stato studiato anche da parte della Commissione Teologica Internazionale, la quale alla fine ha presentato *Sedici tesi di cristologia sul sacramento del matrimonio* e *Proposizioni sulla dottrina del matrimonio cristiano*. Cf. COMMISSIO THEOLOGICA INTERNATIONALIS, Document *La sacramentalité du mariage chrétien*. Seize thèses de christologie sur le sacrement de mariage, 1-6 décembre 1977, in *EV* 6/463-478; IDEM, Documentum *Foedus matrimoniale*. Propositiones de quibusdam questionibus doctrinalibus ad matrimonium christianum pertinentibus, Sessio 1977 (1-6 decembris), in *EV* 6/480-510; *Gregorianum* 59 (1978) 453-464.

ficazione al riguardo¹⁷. Nel frattempo si celebrò anche il Sinodo dei Vescovi, nel quale venne studiato il problema¹⁸: fra le proposte presentate al Santo Padre quella riguardante la inseparabilità indicò soltanto che questa era una questione da approfondire ulteriormente¹⁹.

Era diventato un problema che il Papa nel documento successivo al Sinodo, l'esortazione apostolica *Familiaris consortio* del 22 nov. 1981²⁰, non potè non affrontare. Come vedremo, il Papa, senza adope-

¹⁷ «*De can. 242 §2: Quidam sive ex Episcoporum Conferentiis sive ex Studiorum Universitatibus quaestionem fecerunt utrum omnis contractus matrimonialis inter baptizatos sit "eo ipso sacramentum" etiamsi partes contrahentes fide careant. Quare votum fecerunt vel ut quaestio profundius investigetur, vel ut canon compleatur per clausulam "servatis iis quae ad validam sacramentorum receptionem requiruntur", [...]. Consultores unanimiter fatentur non esse nostrae Commissionis hanc quaestionem dirimere et usque dum quaestio theologica ab organis competentibus non solvetur alio modo, necesse est ut leges fundentur in praesuppositis theologicis communiter admissis»;* PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, «Acta Commissionis – Coetus de matrimonio», *Communicationes* 9 (1977) 122.

¹⁸ Cf. G. CAPRILE, *Il Sinodo dei Vescovi. Quinta assemblea generale (26 settembre - 25 ottobre 1980)*, Roma 1982.

¹⁹ SYNODUS EPISCOPORUM (1980), «Elenchus propositionum *Post disceptationem* de muneribus familiae christianae in mundo hodierno, 24 octobris 1980», Pars II, n. 6. De fide et sacramento, Propositio 12, n. 4: «Profundius examinetur an affirmatio secundum quam inter baptizatos matrimonium validum semper esse sacramentum applicetur etiam illis qui fidem amisserunt. Indicentur postea consequentiae iuridicae et pastorales»; in *EV* 7/717.

²⁰ GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica *Familiaris consortio*, 22 novembre 1981, AAS 74 (1982) 81-191.

rare parole tecniche, ha dato il fondamento teologico con espressioni veramente originali, resolvendo la discussione che si trascinava da alcuni anni.

Fatte queste premesse di carattere storico, vediamo in primo luogo il concetto di matrimonio rato e poi vedremo il concetto di consumazione.

2. Concetto ed estensione del matrimonio rato

Dal tenore del c. 1061 §1²¹ risulta che con il termine *matrimonio rato* si deve intendere un matrimonio valido tra battezzati, il che suppone che tutti i matrimoni di due battezzati sono rati. Principio che viene riaffermato nel §2 del c. 1055: «Pertanto tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale, che non sia per ciò stesso sacramento»²².

Il fondamento di questa dottrina, come ho accennato sopra, viene esposto in modo particolarmente originale nella *Familiaris consortio*, in risposta alle sollecitazioni della discussione avvenuta nell'Aula Sinodale. Il fondamento teologico che sviluppa il Papa è quello relativo all'inserimento del battezzato nella Nuova Alleanza. Inserimento che è assolutamente irrevocabile ed irrinunciabile.

²¹ Can. 1061 §1: «Matrimonium inter baptizatos validum dicitur ratum tantum, si non est consummatum; ratum et consummatum, si coniuges inter se humano modo posuerunt coniugalem actum per se aptum ad prolis generationem, ad quem natura sua ordinatur matrimonium, et quo coniuges fiunt una caro».

²² Can. 1055 §2: «Quare inter baptizatos nequit matrimonialis contractus validus consistere, quin sit eo ipso sacramentum».

Nel n° 13 della *Familiaris consortio* si legge:

Infatti, mediante il battesimo, l'uomo e la donna sono definitivamente inseriti nella Nuova ed Eterna Alleanza, nell'Alleanza sponsale di Cristo con la Chiesa. Ed è in ragione di questo indistruttibile inserimento che l'intima comunità di vita e di amore coniugale fondata dal Creatore (cf. GS 48), viene elevata ed assunta nella carità sponsale del Cristo, sostenuta ed arricchita dalla sua forza redentrice. In virtù della sacramentalità del loro matrimonio, gli sposi sono vincolati l'uno all'altra nella maniera più profondamente indissolubile (FC 13).

Questa dottrina, con altre parole, era presente già in alcuni teologi del Medioevo²³. Per esempio Ugucione da Pisa (+1210), al caso propostogli: se contraggono matrimonio sacramento due che hanno intenzione di battezzarsi ma non hanno ricevuto ancora il battesimo d'acqua, risponde:

*credo quod non [...] nisi ambo sitis (sint) initiati id est imbuti [...] consecrati, insigniti*²⁴.

²³ Cf. A.N. DACANÁY, *The Meaning of Matrimonium Ratum. A study of the concept in the Corpus Juris Canonici, among some Decretists and Decretalists [1140-1340] and five Medieval Theologians*, Dissertatio ad Doctoratum in Facultate Juris Canonici Pontificiae Universitatis Gregorianaе, Roma 1988; IDEM, «Matrimonium ratum: significatio termini», *Periodica* 79 (1990) 69-89.

²⁴ «Sed ecce cathecumina est: vult baptizari, non potest aquam tam cito habere. Potest interim christianus contrahere cum ea? Credo quod non, sicut nec ante baptismum quis potest recipere ordinem, [...] cum Paulus, si qui confugerint, vel loquitur duobus volentibus contrahere, quorum alter non est christianus, sed altera est christiana; si christiana sit cum qua tu vis contrahere tu infidelis non est satis quoad matrimonium contrahendum, nisi ambo sitis initiati id est consecrati [ut XII q. II; aurum] vel initiati id est imbuti, insigniti sed initiati dicit quia baptismus est ianua et primum sacramentorum»; UGUCIONE

Si può dunque dedurre che è matrimonio-sacramento soltanto il matrimonio di due battezzati; d'altra parte anche che il matrimonio di due battezzati è sempre sacramento.

Tra i teologi e i canonisti è dottrina comune – anche prima di queste ultime discussioni – confermata dalla prassi della Santa Sede, che il matrimonio fra un battezzato e uno non battezzato non è sacramentale. Diventa sacramento solo quando si battezza il coniuge non battezzato, o ambedue nel caso del matrimonio celebrato fra due non battezzati²⁵.

Il fatto della «elevazione» del matrimonio naturale alla dignità sacramentale postula, all'interno della dinamica dell'economia della salvezza, il principio dell'identità fra sacramento e contratto matrimoniale²⁶. Secondo la dottrina cattolica, per i battezzati il sacramento si identifica con la manifestazione del consenso matrimoniale nel momento della celebrazione del matrimonio, cioè il sacramento del matrimonio è la stessa

DA PISA, *Summa decretorum*, Causa 28, q. 1, cap. 15, in D. SQUICCIARINI, *Il Privilegio Paolino in un testo inedito di Ugucione da Pisa (sec. XII)*. Estratto dalla tesi di laurea «In utroque iure», Roma 1973, Appendice, p. XXXIX.

²⁵ Cf. F.M. CAPPELLO, «Num R. Pontifex possit dissolvere matrimonium valide contractum inter partem non baptizatam et partem baptizatam, quod consummatum fuerit», *Periodica* 19 (1930) *87-*90; IDEM, *Tractatus canonico-moralis de sacramentis*, V, *De matrimonio*, Roma 1961⁷, 31-32; P. ADNÈS, *Le mariage*, Tournai 1963, 153-155.170-171; IDEM, «De matrimonio infidelium qui convertuntur», *Periodica* 67 (1978) 73-80; L. LIGIER, *Il matrimonio – questioni teologiche e pastorali*, Roma 1988, 149-152.

²⁶ Cf. E. CORECCO, «L'inseparabilità tra contratto matrimoniale e sacramento alla luce del principio scolastico "Gratia perficit non destruit naturam"», *Communio* (ed. italiana) 17 (1974) 42.

realtà del contratto naturale, assunta da Cristo a segno efficace di grazia²⁷.

Proprio per questo il §2 del c. 1055 presenta il principio dell'inseparabilità fra contratto e sacramento co-

²⁷ Tra le numerose affermazioni da parte del Magistero, particolarmente chiare sono quelle di Leone XIII: «Ma checchè dicano giuristi acattolici o ligi all'autocrazia dello Stato, egli è certo che la coscienza di quanti sono sinceramente cattolici non può accogliere questa dottrina come base d'una legislazione cristiana sul matrimonio, per la ragione che fondasi sopra un errore dommatico più volte condannato dalla Chiesa, quale è quello di ridurre il Sacramento ad una estrinseca cerimonia e alla condizione di un semplice rito; dottrina che sovverte l'essenziale concetto del matrimonio cristiano, nel quale il vincolo connubiale santificato dalla religione s'identifica col Sacramento, e costituisce inseparabilmente con esso un solo soggetto ed una sola realtà»; Lettera *Ci siamo*, 1 giugno 1879, in *Codicis iuris canonici Fontes*, III, ed. P. Gasparri, Typis Polyglottis Vaticanis 1933, 133, n° 4.

«Né ad alcuno deve far caso quella distinzione tanto decantata dai regalisti, in forza della quale distinguono il contratto nuziale dal sacramento, con questa intenzione di lasciare il contratto in balia e in arbitrio dei capi dello stato, riservando alla chiesa le ragioni del sacramento. Poiché non si può approvare una siffatta distinzione, o più veramente separazione; essendo manifesto che nel matrimonio cristiano *il contratto non è dissociabile dal sacramento*; perciò non può sussistere un vero e legittimo contratto, che non sia al tempo stesso sacramento. Infatti Cristo Signore elevò il matrimonio alla dignità di sacramento; ora il matrimonio è lo stesso contratto, quando sia fatto secondo le norme volute. [...] ogni giusto *matrimonio* tra cristiani è *in sé e per sé sacramento* e che niente è più contrario alla verità di questo: che il sacramento sia un certo ornamento aggiunto, o una proprietà estrinseca, la quale si possa ad arbitrio degli uomini disgiungere e separare dal contratto»; Enciclica *Arcanum divinae sapientiae*, 10 febr. 1880, in H. DENZINGER – A. SCHÖNMETZER (ed.), *Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum*, Bologna 1995, n° 3145-3146.

me una conseguenza (*quare* – dice il canone) del principio dell'identità, affermato implicitamente nel §1.

Come spiega Corecco: «Il principio dell'identità tra contratto e sacramento significa, perciò, che il sacramento non è una realtà che sta “sopra”, “accanto o aggiunta” al matrimonio, ma che è il matrimonio stesso in quanto celebrato tra cristiani. Esso assume però un significato ed un'efficacia salvifici nuovi. Il matrimonio naturale, in quanto realtà radicata nell'economia della creazione, è la stessa realtà che, nell'economia della salvezza, è sacramento. Ciò significa anche che le due realtà non sono separabili, come non è possibile separare l'economia della salvezza da quella della creazione in due realtà aventi un'esistenza e un significato salvifico autonomo»²⁸.

Ne consegue che il principio dell'inseparabilità tra patto e sacramento non è un principio di diritto positivo umano, ma è un principio dottrinale che ha quasi un millennio di cosciente e travagliata vigenza. L'inseparabilità tra contratto e sacramento è stata non solo dottrina quasi comune di teologi e canonisti di questo periodo, ma presupposto dottrinale della giurisprudenza e prassi pastorale della Chiesa nonché insegnamento esplicito e ripetuto, nei due ultimi secoli, del Magistero Ordinario dei Romani Pontefici e dei Vescovi di tutto il mondo cattolico, nonostante le discussioni cui si è accennato in precedenza²⁹.

Per quanto riguarda la sacramentalità, bisogna notare che questa coincide con il matrimonio stesso. Non è quindi un elemento dell'istituto matrimoniale,

²⁸ E. CORECCO, «L'inseparabilità» (cf. nt. 26), 42.

²⁹ Cf. U. NAVARRETE, «Matrimonio cristiano e sacramento», in *Amore e stabilità nel matrimonio*, Roma 1976, 74-75.

che si possa considerare alla pari dell'unità o della perpetuità; essa è la dimensione soprannaturale data da Cristo al matrimonio naturale³⁰.

La sacramentalità stessa sta ad indicare – come sottolinea Giovanni Paolo II nella *Familiaris consortio* – che il matrimonio dei battezzati è un segno perfetto e visibile della relazione e dell'unione inscindibile esistente tra Cristo e la Chiesa, un segno efficace della grazia. Ciò vuol dire che l'unione coniugale e l'amore sponsale dei coniugi cristiani diventano segno concreto e misterico dell'unione e dell'amore sponsale di Cristo Signore con la Chiesa. L'unione matrimoniale diventa segno e strumento reale della presenza attiva di Cristo nella vita di due battezzati³¹.

Nel confronto con il matrimonio naturale si può affermare – da una parte – che c'è una profonda continuità tra il matrimonio nell'ordine della creazione e il matrimonio sacramentale, e – dall'altra – che il sacramento dà un significato nuovo al matrimonio senza contraddire o modificare la sua natura matrimoniale. Con maggior precisione, facendo mie le affermazioni di M. Mingardi: «l'aiuto di grazia pro-

³⁰ Cf. O. GIACCHI, *Il consenso nel matrimonio canonico*, Milano 1950, 69.

³¹ «In virtù della sacramentalità del loro matrimonio, gli sposi sono vincolati l'uno all'altra nella maniera più profondamente indissolubile. La loro reciproca appartenenza è la rappresentazione reale, per il tramite del segno sacramentale, del rapporto stesso di Cristo con la Chiesa. Gli sposi sono pertanto il richiamo permanente per la Chiesa di ciò che è accaduto sulla Croce; sono l'uno per l'altra e per i figli, testimoni della salvezza, di cui il sacramento li rende partecipi. Di questo evento di salvezza il matrimonio, come ogni sacramento è memoriale, attualizzazione e profezia» (FC 13).

veniente dal sacramento si orienta a consentire la realizzazione di ciò che è il matrimonio già a livello della creazione», ed «è precisamente nel vivere il matrimonio che si attua la santità dei coniugi»³².

Parlando del matrimonio sacramentale ovviamente non si distingue tra battesimo cattolico e battesimo acattolico. La dottrina della Chiesa considera sacramento anche il matrimonio contratto tra battezzati acattolici, e questo rimarrebbe tale, qualora i contraenti non accettassero la dottrina contenuta nel canone 1055, che stabilisce che il matrimonio sacramentale è quello contratto tra battezzati, senza specificare a quale battesimo dei coniugi ci si stia riferendo³³.

Quindi – per concludere questo punto – possiamo dire che sono due le condizioni essenziali perché si verifichi la realtà del matrimonio rato: contratto naturale valido, il che suppone l'adempimento di tutte le esigenze del diritto naturale e positivo divino e umano, e il battesimo dei due contraenti.

3. Consumazione del matrimonio

Anche riguardo al concetto di consumazione c'è stata una lunga discussione in questi ultimi decenni che ha portato ad un notevole progresso dottrinale e

³² M. MINGARDI, *L'esclusione della dignità sacramentale dal consenso matrimoniale nella dottrina e nella giurisprudenza recenti*, Tesi Gregoriana, Serie Diritto Canonico 13, Roma 1997, 34-35.

³³ Cf. R. RUBIYATMOKO, *Competenza della Chiesa nello scioglimento del vincolo del matrimonio non sacramentale. Una ricerca sostanziale sullo scioglimento del vincolo matrimoniale*, Tesi Gregoriana, Serie Diritto Canonico 31, Roma 1998, 12.

giurisprudenziale³⁴. Ricordiamo che era dottrina comune prima del Concilio che il matrimonio venisse consumato con l'atto sessuale, anche effettuato senza nessuna partecipazione dell'intelletto e volontà, cioè senza che fosse necessario un atto umano propriamente detto³⁵. Dal Concilio Vaticano II si è puntata maggiormente l'attenzione sugli aspetti umani del fatto³⁶.

³⁴ Ottima presentazione e sintesi delle discussioni e progressi in questo campo si trova in L. GHISONI, *La rilevanza giuridica del metus nella consumazione del matrimonio*, Tesi Gregoriana, Serie Diritto Canonico 47, Roma 2000, 55-121.

³⁵ Rappresentativa al riguardo è spiegazione di F.M. Cappello, il quale alla questione «se la consumazione del matrimonio postuli un atto umano?», risponde: «Consummatio matrimonii, e contra, postulat tantum factum externum perfectae copulae naturalis, sive haec fiat per actum humanum sive alio modo, sive libere ac scienter ponatur, sive coacte et inadvertenter, sive iuste, sive iniuste. Quare coniux in statu ebrietatis consummare valet matrimonium»; *Tractatus canonico-moralis de sacramentis* (cf. nt. 25), 356-357. Come la conferma F.M. Cappello cita la risposta del S. Ufficio del 1949, la quale però non fu pubblicata in nessun organo ufficiale della S. Sede: «An matrimonium haberi debeat inconsummatum si essentialia copulae elementa posita sint a coniuge qui ad unionem sexualem non pervenit nisi adhibitis mediis aphrodisiacis, rationis usum actu interceptantibus»; «Negative»; S. CONGREGATIO S. OFFICII, Decretum, 2 febbraio 1949, *Periodica* 38 (1949) 220.

³⁶ La Costituzione *Gaudium et spes* insegna, infatti, che: «amore, unendo assieme valori umani e divini, conduce gli sposi al libero e mutuo dono di se stessi, provato da sentimenti di tenerezza e da opere, e pervade tutta la vita dei coniugi; [...] Questo amore è espresso e realizzato in maniera tutta particolare dall'esercizio degli atti che sono propri del matrimonio. Ne consegue che gli atti, coi quali i coniugi si uniscono tra loro in casta intimità, sono onesti e degni e, compiuti in modo veramente umano, favoriscono la mutua donazione che essi significano e arricchiscono vicendevolmente in gioiosa gratitudine gli sposi stessi» (n. 49).

In questa discussione non sono mancate delle tendenze esagerate, come quella della cosiddetta consumazione esistenziale³⁷.

I progressi dottrinali di questi anni sono stati accolti nel CIC dell'83 e nella prassi della Congregazione per i Sacramenti³⁸.

Stando ai termini del c. 1061 §1 il matrimonio si dice «rato e consumato se i coniugi hanno compiuto tra di loro, in modo umano, l'atto per sé idoneo alla generazione della prole, al quale il matrimonio è ordinato per sua natura, e per il quale i coniugi diventano una sola carne»³⁹.

³⁷ Il principale sostenitore di questa teoria è J. Berhard («A propos de l'indissolubilité du mariage chrétien», *Revue des sciences religieuses* 44 [1970] 49-62; «A propos de l'hypothèse concernant la notion de "consommation existentielle" du mariage», *Revue de droit canonique* 20 [1970] 184-192, ed altri numerosi articoli), ma la appoggiano anche altri autori (cf. per esempio J.T. FINNEGAN, «When is a Marriage indissoluble? Reflections on a Contemporary Understanding of a Ratified and Consummated Marriage», *The Jurist* 28 [1968] 309-329; R. CHARLAND, «La dispense du mariage non consommé», *Revue de droit canonique* 18 [1968] 30-51). Per una ampia sintesi e critica di questa corrente vedi L. GHISONI, *La rilevanza giuridica del metus* (cf. nt. 34), 97-103; A. MOLINA MELÍA, *La disolución del matrimonio inconsumado. Antecedentes históricos y Derecho vigente*, Salamanca 1987, 141-146.

³⁸ Cf. CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, *Litterae Circulares De processu super matrimonio rato et non consummato*, 20 dicembre 1986, Prot. n. 1400/86, *Communicationes* 20 (1988) 78-84.

³⁹ Can. 1061 §1: «Matrimonium inter baptizatos validum dicitur ratum tantum, si non est consummatum; ratum et consummatum, si coniuges inter se humano modo posuerunt coniugalem actum per se aptum ad prolis generationem, ad quem natura sua ordinatur matrimonium, et quo coniuges fiunt una caro».

Il matrimonio valido tra i battezzati prima della consumazione si dice solamente rato, nel caso invece di matrimoni tra i non battezzati oppure di matrimoni fra battezzato e non battezzato, non si applica il concetto della consumazione, mancandone il fondamento teologico e quindi la rilevanza giuridica (nonostante l'apparente eccezione del c. 1142⁴⁰).

Bisogna anche precisare subito che si può parlare della consumazione soltanto nel caso della copula *coniugale perfetta*⁴¹, avvenuta dopo la celebrazione del matrimonio, nel matrimonio valido e con animo maritale⁴².

Tralasciando il dato fisico della consumazione, che credo sia noto a tutti⁴³, bisogna sottolineare altri due requisiti indicati dal Legislatore, ossia l'apertura dell'atto consumativo alla generazione e la sua dignità.

L'espressione *l'atto per sé idoneo alla generazione della prole* indica la necessità di usare i mezzi idonei per ottenere il fine indicato, e non l'efficacia di questi mezzi. La consumazione si ha perciò anche in caso di sterilità, al contrario non si realizza mai nel caso dell'uso di alcuni tipi di anticoncezionali o

⁴⁰ Can. 1142: «Matrimonium non consummatum inter baptizatos vel inter partem baptizatam et partem non baptizatam a Romano Pontifice dissolvi potest iusta de causa, utraque parte rogante vel alterutra, etsi altera pars sit invita».

⁴¹ Cf. S. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Decreto*, 13 maggio 1977, AAS 69 (1977) 426.

⁴² Cf. F. BERSINI, *Il diritto canonico matrimoniale. Commento giuridico-teologico-pastorale*, Torino 1994⁴, 23.

⁴³ Cf. per esempio U. NAVARRETE, «De notione et effectibus consummationis matrimonii», *Periodica* 59 (1970) 623-635; A. MOLINA MELÍA, *La disolución del matrimonio inconsumado* (cf. nt. 37), 117-131.

nella fecondazione artificiale eseguita con mezzi meccanici⁴⁴.

La dignità dell'atto consumativo viene indicata e richiesta usando l'espressione *humano modo*. L'interpretazione, credo ormai comune, di questo requisito esige che l'atto coniugale sia posto con l'uso di ragione e con la dovuta libertà, escludendo perciò gli atti estorti con violenza o compiuti senza l'attuale uso di ragione⁴⁵. Non si escludono, però, gli atti posti per timore⁴⁶.

Con la consumazione così intesa, il matrimonio rato raggiunge la sua perfezione e pienezza, quale segno dell'unione e dell'amore sponsale tra Cristo e la Chiesa⁴⁷. Secondo San Tommaso ed altri autori⁴⁸,

⁴⁴ Cf. P.M. ANDREINI, *Corso di Diritto Canonico, Libro IV Parte I Titolo VII, De Matrimonio*, Bologna 1998, 26.

⁴⁵ «Iuxta conclusiones Congregationis Plenariae supra memoratae atque a Summo Pontifici probatas, ad solvendos casus sibi submissos haec Congregatio sequenti modo easdem accipit, scilicet ad habendam consummationem matrimonii oportet ut actus sit humanus ex utraque parte, sed sufficit ut sit virtualiter voluntarius, dummodo non violenter exigitus. Cetera elementa psychologica, quae actum humanum faciliorem vel magis appetibilem reddunt, non attenduntur»; CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, *Litterae Circulares De processu super matrimonio rato* (cf. nt. 38), 79. Per l'interpretazione da parte della dottrina vedi L. GHISONI, *La rilevanza giuridica del metus* (cf. nt. 34), 117-120.

⁴⁶ Cf. L. GHISONI, *La rilevanza giuridica del metus* (cf. nt. 34), 168-176.

⁴⁷ Cf. PIO XI, *Litt. Enc. Casti connubii*, 31 dicembre 1930, AAS 22 (1930) 552.

⁴⁸ Cf. G. DOMINICI, *La dissoluzione del matrimonio di due non battezzati (in secolo XVI)*, Roma 1971, 59-61.

la consumazione perfeziona il vincolo matrimoniale dei battezzati, poiché tale vincolo entra nell'ordine soprannaturale delle cose e rappresenta pienamente l'unione tra Cristo e la Chiesa⁴⁹.

Quindi il concetto di consumazione, nel momento attuale comporta gli elementi fisici propri della copula coniugale ed anche il fatto che questi elementi vengano effettuati in modo umano, cioè con un atto umano.

Ciò non toglie che nei casi concreti e reali, i limiti degli elementi necessari per il concetto di consumazione, con il progresso delle scienze umane possano essere giudicati dalla dottrina e dalla giurisprudenza in modo non coincidente con quelli attuali.

4. Indissolubilità del matrimonio rato e consumato

Chiariti i concetti di *rato* e di *consumato* vediamo il senso che ha il principio dell'indissolubilità annunciato dal Romano Pontefice come *dottrina da tenersi definitivamente*, tenuto conto dell'accento particolare che il Santo Padre ha messo sulla distinzione fra i limiti della sua potestà nei confronti dei matrimoni sacramentali e non sacramentali.

La consumazione del matrimonio rato, oltre il suo significato teologico, porta anche una conseguenza giuridica di somma importanza. Da tale matrimonio sorge non soltanto un *vincolo di sua natura perpetuo*

⁴⁹ Cf. R. RUBIYATMOKO, *Competenza della Chiesa* (cf. nt. 33), 43-44.

ed esclusivo (c. 1134⁵⁰), cosa comune a tutti i matrimoni validi, ma per di più diventa così indissolubile che *non può essere sciolto da nessuna potestà umana e per nessuna causa, eccetto la morte*⁵¹.

Per indissolubilità si intende l'impossibilità di dissolvere l'effetto prodotto dallo scambio del consenso e l'esistenza stessa della relazione matrimoniale, ossia l'impossibilità di violare la legge che costituisce il matrimonio indissolubile⁵². Sia il canone 1055 §1 che il canone 1134 stabiliscono, infatti, che dalla valida celebrazione del matrimonio, sorge un vincolo che per sua natura è perpetuo.

Per sua natura, non soltanto il vincolo sacramentale ma già il vincolo naturale è indissolubile. Per disposizione divina, l'indissolubilità è una proprietà inerente ed essenziale a qualsiasi matrimonio e non è carattere esclusivo del matrimonio sacramentale⁵³.

⁵⁰ Can. 1134: «Ex valido matrimonio enascitur inter coniuges vinculum natura sua perpetuum et exclusivum; in matrimonio praeterea christiano coniuges ad sui status officia et dignitatem peculiari sacramento roborantur et veluti consecrantur».

⁵¹ Can. 1141: «Matrimonium ratum et consummatum nulla humana potestate nullaque causa, praeterquam morte, dissolvi potest».

⁵² «Indissolubilitas significat impossibilitatem rescidendi effectum consensu practicio productum, quamvis consensus ut merum factum, etsi pactum, revocetur. Aliis verbis: Ratio indissolubilitatis stat in impossibilitate violandi legem matrimonium indissolubile statuentem. Quae lex nonnisi lex irritans esse potest. Talis enim lex nullam patitur violationem»; J. HUBER, «Indissolubilitas matrimonii estne norma iuridica an praeceptum morale?», *Periodica* 79 (1990) 98.

⁵³ «Atque haec inviolabilis firmitas, quamquam non eadem perfectissimaque mensura ad singula, ad omnia tamen vera coniugia pertinet: nam illud Domini: *Quod Deus coniunxit, homo*

Se è vero che questo carattere, nel matrimonio dei battezzati, ottiene una particolare stabilità (c. 1056), questo non significa che l'indissolubilità del matrimonio rato, per quanto riguarda la natura, sia differente da quella degli altri matrimoni⁵⁴.

Tutti i matrimoni hanno il carattere dell'indissolubilità, tuttavia essa non ha in tutti la stessa fermezza. Il matrimonio rato e consumato gode di una indissolubilità assoluta, intrinseca e estrinseca. Per indissolubilità intrinseca, si intende che il vincolo matrimoniale non può essere sciolto per la sola volontà dei coniugi. L'indissolubilità estrinseca, invece, indica che il vincolo non può essere sciolto da nessuna potestà terrena, nemmeno da quella della Chiesa⁵⁵. Il matrimonio rato e non consumato, nell'attuale disciplina viene sciolto, *positis ponendis*, dal Romano Pontefice (c. 1141), mentre il matrimonio non rato, cioè fra due non battezzati o fra un battezzato e uno non battezzato, viene sciolto, a seconda delle fattispecie, per il procedimento del privilegio paolino (cc. 1142-1147), e casi equiparati (cc. 1148-

non separet, cum de protoparentum connubio, cuiusvis futuri coniugii prototypo, dictum sit, ad omnia prorsus vera matrimonia spectare necesse est»; PRO XI, Litt. Enc. *Casti connubii* (cf. nt. 47), 551.

⁵⁴ Cf. R. RUBIYATMOKO, *Competenza della Chiesa* (cf. nt. 33), 35.

⁵⁵ Cf. P. ADNÈS, *Le mariage* (cf. nt. 25), 158-161; A.M. ABATE, *Lo scioglimento del vincolo matrimoniale*, Roma 1961, 19-20; A. MOSTAZA, «La indisolubilidad del matrimonio desde la época postridentina del siglo XVI hasta el Vaticano II», in *El vínculo matrimonial – Divorcio o indisolubilidad?*, Madrid 1978, 306-307; F.R. AZNAR GIL, *El nuevo derecho matrimonial canónico*, Salamanca 1985², 108.

1149), oppure per la dispensa pontificia, secondo le Norme della Congregazione della Dottrina della Fede del 1973, tuttora in vigore⁵⁶.

L'assoluta indissolubilità del matrimonio rato e consumato, deriva, secondo la spiegazione comune dei teologi e del Magistero, dal fatto che il vincolo di tale matrimonio raggiunge la sua perfezione, come segno dell'unione di Cristo con la Chiesa, dalla sacramentalità e dalla consumazione⁵⁷. Tale perfezione non consiste nella sola sacramentalità o nella sola consumazione, ma nell'incontro di questi due elementi in tale maniera che la prima debba antecedere sempre la seconda⁵⁸.

L'indissolubilità dei matrimoni non sacramentali, invece, non è assoluta, poiché per qualche motivo questi matrimoni possono essere sciolti dall'autorità com-

⁵⁶ Cf. U. NAVARRETE, «Indissolubilitas matrimonii rati et consummati» (cf. nt. 6), 416 ss.

⁵⁷ Pio XI, affermando una eccezione alla fermezza del matrimonio non rato, ribadisce l'indissolubilità del matrimonio rato e consumato per causa della sua piena perfezione: «Quod si exceptioni, etsi rarissimae, haec firmitas obnoxia videatur, ut in quibusdam coniugiis naturalibus solum inter infideles initis vel, si inter christifideles, ratis illis quidem sed nondum consummatis, ea exceptio non ex hominum voluntate pendet, neque potestatis cuiuslibet mere humanae, sed ex iure divino, cuius una custos atque interpret est Ecclesia Christi. Nulla tamen, neque ullam ob causam, facultas huiusmodi cadere unquam poterit in matrimonium christianum ratum atque consummatum. In eo enim, quemadmodum maritale foedus plene perficitur, ita maxima quoque ex Dei voluntate firmitas atque indissolubilitas, nulla hominum auctoritate relaxanda, elucet»; PIO XI, Litt. Enc. *Casti connubii* (cf. nt. 47), 552.

⁵⁸ Cf. A.M. ABATE, *Lo scioglimento* (cf. nt. 55), 28.

petente della Chiesa⁵⁹. La non-assolutezza di tale indissolubilità, come spiega S. Tommaso e la dottrina posteriore⁶⁰, deriva dal fatto che il matrimonio contratto tra due parti non battezzate o tra una parte battezzata e l'altra non battezzata, non ha forza sacramentale.

Si suole dire anche che nel matrimonio non sacramentale, la dissolubilità non è assoluta, ma solo proporzionale. Vale a dire, il vincolo del matrimonio non sacramentale ha una stabilità intrinseca, che paragonata a quella del vincolo sacramentale risulta più debole. E tale debolezza è oggettiva, nel senso che si fonda sulla natura stessa del matrimonio non sacramentale. Questa dissolubilità proporzionale consiste nel fatto che si potrà sciogliere il vincolo naturale, solo dopo aver compiuto le condizioni stabilite dalla legge. La dissolubilità del matrimonio non sacramentale non viene dalla volontà umana né da una potestà meramente umana, ma dalla volontà divina e da una potestà di diritto divino, di cui la Chiesa è unica custode e interprete⁶¹.

Risulta importante però, a questo punto, intendere bene cosa significhi l'affermazione che Dio – tramite la Chiesa, cui ha affidato la Sua pienezza di potestà – può dispensare dalla legge dell'indissolubilità, e permettere ai coniugi di passare validamente a nuove nozze.

⁵⁹ Non però per assenso o volontà dei coniugi (Mt 19,3-9). Cf. U. NAVARRETE, «Indissolubilitas matrimonii rati et consummati» (cf. nt. 6), 581.

⁶⁰ «Matrimonium infidelium non est firmum ac ratum, sed ratificatur postmodum per fidem Christi»; S. TOMMASO, *Summa Theol. Suppl.*, q. 59, a. 5, ad 1. Similmente Innocenzo III: «Matrimonium inter infideles, etsi verum existat, non tamen ratum est»; X.4,19,7.

⁶¹ Cf. R. RUBIYATMOKO, *Competenza della Chiesa* (cf. nt. 33), 45-46.

5. L'autorità con la quale la Chiesa scioglie il vincolo naturale

Secondo la dottrina comune il fondamento della potestà della Chiesa ha sue radici bibliche nella consegna delle chiavi⁶². Secondo i commentatori e gli esegeti, in questo momento il Signore ha promesso la sua potestà alla Chiesa, nella sua totalità e una volta per sempre. Vale a dire, che viene data alla Chiesa tutta la potestà che è del Signore, sia in terra che nel cielo (cf. Mt 28,18), necessaria perché Essa realizzi la sua missione fondamentale di portare a tutti gli uomini la salvezza operata da Cristo Gesù (cf. Ef 1,10).

Per tale motivo, la Chiesa gode della potestà necessaria, anche in riferimento alla legge dell'indissolubilità del matrimonio entro i limiti che la stessa Chiesa insegna. Si dice che la potestà della Chiesa sul vincolo matrimoniale, ha carattere vicario, cioè viene sempre esercitata non in nome proprio, ma in nome e per conto di Cristo stesso, anche se il Vaticano II non adopera più il termine *potestas vicaria*, ma il termine *potestas sacra*, appunto perché tutta la potestà della Chiesa è sacra e tutta sempre vicaria (LG 27)⁶³.

⁶² Mt 16, 18-19: «E io ti dico: Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Cf. Mt 18,18; Gv 20, 22-23; 21,15-17.

⁶³ Per una presentazione più ampia vedi R. RUBIYATMOKO, *Competenza della Chiesa* (cf. nt. 33), 85 ss.

Per quanto riguarda la potestà sacra per sciogliere il vincolo matrimoniale, questa viene riservata a colui che ha la pienezza della potestà nella Chiesa, cioè al Romano Pontefice⁶⁴. Questo non significa che tale potestà non spetti ai Vescovi in quanto necessaria per reggere il loro gregge⁶⁵. Nella prassi, però, vi sono molti casi matrimoniali riservati al Sommo Pontefice per motivi pastorali-disciplinari come, ad esempio, i casi di scioglimento in favorem fidei del matrimonio non rato che non cadono sotto i canoni 1143-1149, e di inconsumazione del matrimonio rato, di cui al canone 1142.

In virtù della pienezza della sua potestà, il Romano Pontefice può sciogliere il vincolo naturale di un qualsiasi matrimonio privo del carattere sacramentale, se esistono tutte le condizioni richieste. È la potestà piena affidata al Romano Pontefice in ragione della missione salvifica della Chiesa, viene applicata ai sudditi (battezzati) e anche ai non sudditi (non battezzati), senza distinzione⁶⁶.

Il Romano Pontefice non ha però tale potestà verso il matrimonio sacramentale e in quanto tale consu-

⁶⁴ Can. 331: «Ecclesiae Romanae Episcopus, in quo permanet munus a Domino singulariter Petro, primo Apostolorum, concessum et successoribus eius transmittendum, Collegii Episcoporum est caput, Vicarius Christi atque universae Ecclesiae his in terris Pastor; qui ideo vi muneris sui suprema, plena, immediata et universalis in Ecclesia gaudet ordinaria potestate, quam semper libere exercere valet».

⁶⁵ Cf. R. RUBIATMOKO, *Competenza della Chiesa* (cf. nt. 33), 114-116.

⁶⁶ La discussione dottrinale riguardante i soggetti passivi della potestà sacra riporta e sintetizza: R. RUBIATMOKO, *Competenza della Chiesa* (cf. nt. 33), 117-123.

mato, perciò si afferma che il termine *potestà umana* del c. 1141 comprende, non soltanto la potestà civile, ma anche la potestà vicaria o ministeriale della Chiesa⁶⁷. Tale interpretazione è stata molte volte ribadita dal Magistero della Chiesa. Per es. Pio XI insegnava nella *Casti connubi* che la potestà della Chiesa

non potrà mai essere esercitata per nessun motivo nei confronti del matrimonio cristiano rato e consumato. In questo infatti, come il vincolo coniugale ottiene la piena perfezione, così risplende per volontà di Dio la massima fermezza e indissolubilità, tale da non potersi sciogliere per nessuna autorità umana⁶⁸.

⁶⁷ Cf. U. NAVARRETE, «Indissolubilitas matrimonii rati et consummati» (cf. nt. 6), 458.

⁶⁸ «Nulla tamen, neque ullam ob causam, facultas huiusmodi cadere unquam poterit in matrimonium christianum ratum atque consummatum. In eo enim, quemadmodum maritale foedus plene perficitur, ita maxima quoque ex Dei voluntate firmitas atque indissolubilitas, nulla hominum auctoritate relaxanda, elucet»; PIO XI, Litt. Enc. *Casti connubii* (cf. nt. 47), 552.

L'insegnamento simile ribadiscono Pio IX e Pio XII: «Questa fermezza perpetua ed indissolubile del legame matrimoniale non ha la sua origine nella disciplina ecclesiastica. Per il matrimonio consumato essa è fondata saldamente sul diritto divino e sul diritto naturale: un tale matrimonio, per nessun motivo, non può mai essere sciolto, neppure dal Sommo Pontefice in persona, e neppure nel caso che uno dei coniugi abbia violata la fedeltà coniugale con un adulterio»; PIO IX, Lett. *Verbis exprimere*, 15 agosto 1859, in *Insegnamenti Pontifici*, I, Roma 1957, n. 103.

«Il vincolo del matrimonio cristiano è così forte, che, se esso ha raggiunto la sua piena stabilità con l'uso dei diritti coniugali, nessuna potestà al mondo, nemmeno la Nostra, quella cioè del Vicario di Cristo, vale a rescinderlo»; PIO XII, *Allocuzione agli sposi novelli*, 22 aprile 1942, in *Discorsi e Radiomessaggi di Sua Santità Pio XII*, IV, Milano 1943, 47.

6. Ampliamento della potestà del Romano Pontefice

Nello *status quaestionis* presentato all'inizio ho menzionato una corrente che ha suggerito l'ampliamento della potestà del Romano Pontefice. Gli Autori hanno ripreso più volte questa proposta, pur differenziandosi tra di loro con i motivi e i ragionamenti addotti a proposito⁶⁹.

Una delle opinioni, alla quale il Santo Padre ha fatto un riferimento diretto nel suo discorso, è «l'idea secondo cui la potestà del Romano Pontefice, essendo vicaria della potestà divina di Cristo, non sa-

⁶⁹ Come esempio di questa corrente che suggerisce la possibilità dell'ampliamento della potestà del Romano Pontefice, tra i scritti pubblicati dopo la promulgazione del Codice del 1983, si può indicare quello di A.M. Abate: «Dalle riferite affermazioni pontificie e dal loro "frequente riproporre la stessa dottrina" si deduce chiaramente che, con le conclusioni teologiche finora raggiunte, la Chiesa si è formata la coscienza di non avere, neppure in forza del potere vicario, la facoltà di sciogliere un matrimonio rato e consumato. Ma non si può dire che questa sia l'ultima sua parola in merito che fissa una posizione irreformabile. Non l'ha mai sancita con un articolo dogmatico. Pertanto non è interdetta in proposito un'ulteriore indagine. E non solo limitatamente al fatto di trovare e rilevare le ragioni del come e del perché la Chiesa si sia sempre rifiutata di toccare il matrimonio rato e consumato, ma anche per sapere se questo matrimonio possa essere incluso nell'ambito del potere vicario. Nulla vieta di pensare che la Chiesa, in un domani, a seguito di nuove conclusioni teologiche, possa acquisire la coscienza che anche i matrimoni rati e consumati rientrano nell'ambito del potere vicario e possono essere sciolti come gli altri matrimoni, quando il bene delle anime lo esiga» (*Il matrimonio nella nuova legislazione canonica*, Roma 1985, 250). Vedi anche: J.F. CASTAÑO, *Il sacramento del matrimonio*, Roma 1992², 478.

rebbe una di quelle potestà umane alle quali si riferiscono i citati canoni, e quindi potrebbe forse estendersi in alcuni casi anche allo scioglimento dei matrimoni rati e consumati»⁷⁰.

In altre parole, da una parte si mantiene il principio dell'indissolubilità intrinseca, cioè che il vincolo matrimoniale non può essere sciolto dalla volontà dei coniugi, e d'altra parte si suggerisce l'idea che il Successore di Pietro avrebbe il potere di sciogliere il matrimonio consumato tra i battezzati, qualora lo richiedesse una causa grave riguardante il bene dei fedeli⁷¹.

Le nuove circostanze pastorali renderebbero legittima, secondo alcuni, l'estensione della potestà che il Romano Pontefice esercita in alcuni casi sul matrimonio dei non battezzati. Secondo altri autori si tratterebbe soltanto dell'applicazione a una nuova fattispecie di una potestà giuridica di scioglimento del matrimonio rato e consumato che la Chiesa esercita da sempre ammettendo i vedovi alle nuove nozze⁷².

Quest'ultima proposta però, come afferma l'articolo dall'Osservatore Romano menzionato all'inizio, non viene confermata da nessuna prova storica, biblica, teologica o canonistica, principalmente perché tale potestà non è mai esistita né è stata mai esercitata⁷³.

⁷⁰ GIOVANNI PAOLO II, *Allocutio* (cf. nt. 1), n. 6.

⁷¹ Cf. «Il potere del Papa» (cf. nt. 3), 1.

⁷² Cf. «Il potere del Papa» (cf. nt. 3), 1.

⁷³ «Sull'esistenza di diritto o di fatto di quest'ultima potestà, è bene notarlo subito, non è stata adottata alcuna prova storica, biblica, teologica o canonistica e in realtà essa non è mai esistita né è stata mai esercitata»; «Il potere del Papa» (cf. nt. 3), 1.

Rispondendo a queste opinioni ed idee, e tenendo anche presenti «i dubbi e turbamenti d'animo che ne potrebbero emergere», il Santo Padre ha riaffermato «che il matrimonio sacramentale rato e consumato non può mai essere sciolto, neppure dalla potestà del Romano Pontefice». «L'affermazione opposta – secondo il Papa – implicherebbe la tesi che non esiste alcun matrimonio assolutamente indissolubile, il che sarebbe contrario al senso in cui la Chiesa ha insegnato ed insegna l'indissolubilità del vincolo matrimoniale»⁷⁴.

Ricordando questo costante insegnamento, Giovanni Paolo II ha menzionato, tra gli altri, gli interventi di Pio IX, Leone XIII, Pio XI, e Pio XII⁷⁵, nonché l'insegnamento del Catechismo della Chiesa Cattolica⁷⁶.

Secondo il Santo Padre, la potestà sacra di cui gode il Romano Pontefice

non include in sé alcun potere sulla Legge divina naturale o positiva. Né la Scrittura né la Tradizione conoscono una facoltà del Romano Pontefice per lo scioglimento del ma-

⁷⁴ GIOVANNI PAOLO II, *Allocutio* (cf. nt. 1), n. 6.

⁷⁵ LEONE XIII, Lett. Enc. *Arcanum*, 10 febbraio 1880: «In tanta autem confusione sententiarum, que serpunt quotidie longius, id quoque est cognitu necessarium, solvere vinculum coniugii inter christianos rati et consummati nullius in potestate esse»; ASS 12 (1879-1880) 400.

Per l'insegnamento degli altri Pontefici vedi sopra, nt. 68.

⁷⁶ «Il vincolo matrimoniale è dunque stabilito da Dio stesso, così che il matrimonio concluso e consumato tra battezzati non può mai essere sciolto. Questo vincolo, che risulta dall'atto umano libero degli sposi e dalla consumazione del matrimonio, è una realtà ormai irrevocabile e dà origine ad un'alleanza garantita dalla fedeltà di Dio. Non è in potere della Chiesa pronunciarsi contro questa disposizione della sapienza divina»; *Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 1640.

trimonio rato e consumato; anzi, la prassi costante della Chiesa dimostra la consapevolezza sicura della Tradizione che una tale potestà non esiste. Le forti espressioni dei Romani Pontefici sono soltanto l'eco fedele e l'interpretazione autentica della convinzione permanente della Chiesa⁷⁷.

Detto questo il Santo Padre ha pronunciato le parole citate già all'inizio, che cioè:

Emerge con chiarezza che la non estensione della potestà del Romano Pontefice ai matrimoni sacramentali rati e consumati è insegnata dal Magistero della Chiesa come dottrina da tenersi definitivamente, anche se essa non è stata dichiarata in forma solenne mediante un atto definitorio⁷⁸.

JANUSZ KOWAL, S.J.

⁷⁷ GIOVANNI PAOLO II, *Allocutio* (cf. nt.1), n. 8.

⁷⁸ GIOVANNI PAOLO II, *Allocutio* (cf. nt.1), n. 8.